



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Genova, 16 LUG. 2012

**DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
PER LA LIGURIA**

Prot. N° **3892**

Allegati

Richiesta al f. N°

del

Alla Ditta
RFI S.p.A.
c/o indirizzo e-mail
ing. Cesare Ansaldo
C.Ansaldo@rfi.it

OGGETTO: *Nomina del coordinatore per l'esecuzione - lavoratori in distacco.*

In risposta al quesito in oggetto, pervenuto a questo Ufficio in data 4/06/2012, ed a seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti dalla scrivente, si rappresenta quanto segue.

Si è appreso che RFI S.p.A., in qualità di committente, ha affidato l'esecuzione di lavori di manutenzione, riguardanti più cantieri, a due imprese raggruppate in un'ATI.

Inoltre, è stato precisato che l'esecuzione dei lavori viene suddivisa al cinquanta per cento tra le due imprese associate, senza che sia stabilita preventivamente la ripartizione dei compiti tra le stesse.

Tuttavia, la committente ha informato che, ad oggi, sulla base di singoli ordini di lavoro, in ciascun cantiere ha operato una singola impresa, ritenendo che ciò escluda l'obbligo di nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Nel quesito RFI S.p.A. ha rappresentato la necessità, per una delle imprese operanti, di integrare il proprio personale attraverso il distacco di lavoratori in forza all'altra ditta associata, chiedendo di conoscere se tale operazione faccia sorgere l'obbligo della nomina del coordinatore.

./.

Ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

Il coordinatore per l'esecuzione svolge i compiti elencati nell'art. 92 del decreto ed, in particolare, verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento, l'idoneità dei piani operativi della sicurezza, nonché organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione.

Trattasi di figura la cui posizione di garanzia non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima tutela dell'incolumità dei lavoratori.

Dalla lettura della prima norma citata si evince chiaramente che il legislatore, al fine di prevenire i rischi interferenziali che vengono a crearsi sul luogo di lavoro, ha previsto l'obbligo di nomina di un coordinatore per l'esecuzione. Tale obbligo sorge qualora nell'ambito dei cantieri sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche qualora le stesse svolgano la loro attività non in contemporanea.

La disposizione trova giustificazione in un'ottica di tutela sostanziale, in quanto la presenza nell'ambito di un cantiere di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, comporta la necessità di progettare e apprestare tutta una serie di accorgimenti tecnici ed organizzativi, al fine di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (così come previsto dall'Allegato XV, lettere d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 81/2008).

Nel caso di specie, la prospettazione del ricorso a lavoratori distaccati da parte dell'unica impresa di fatto operante nel cantiere, pare essere volta ad escludere l'obbligo della nomina del coordinatore per l'esecuzione (esecuzione dei lavori in uno stesso cantiere ad opera di una sola impresa).

./.

Tuttavia, la committente non ha considerato che l'affidamento dell'appalto a due distinte imprese esecutrici rende necessaria, di per sé, la nomina del suddetto coordinatore.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che l'obbligo della nomina del coordinatore per l'esecuzione sussista, a prescindere dall'impiego di lavoratori in distacco da parte di una delle imprese associate.

Si ricorda, inoltre, che la possibilità di fare ricorso all'istituto del distacco, è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 ed, in particolare, all'esistenza di un comprovato interesse del distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario, alla temporaneità ed alla specifica determinazione della prestazione lavorativa del distaccato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Vettori)

